



Prot. 5/2024

Approvato il 13/04/2024

All'attenzione
Rappresentanti Sezioni regionali A.I.Te.R.P.
Consiglieri della Direzione Nazionale
LORO SEDI

Oggetto: REGOLAMENTO ELETTORALE AITeRP 2024

Il Consiglio Nazionale riunitosi nella seduta del 13 Aprile 2024, in videoconferenza, ha adottato il seguente Regolamento Elettorale che sostituisce integralmente il precedente.

Parte I

Aspetti generali

Art. 1 – Il Regolamento Elettorale, redatto ed approvato ai sensi dello Statuto di A.I.Te.R.P., è lo strumento che l'associazione adotta per assicurare ai propri Soci la massima partecipazione democratica alla vita dell'Associazione stessa. Esso garantisce a tutti i Soci libertà di espressione e di voto ed è retto dai principi e dagli scopi fondanti l'Associazione.

Art. 2 – Ogni Socio Ordinario o Sostenitore (d'ora in avanti solo Socio), in regola con la quota di iscrizione, esercita liberamente il proprio diritto di voto, è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative previo accordo di cui all'Art.5 comma 2/b e Art..7 comma 2 dello Statuto nazionale e nel rispetto dei requisiti di cui all'Art. 5 del presente regolamento. Le deliberazioni elettive sono assunte a scrutinio segreto, salva unanime deliberazione dell'Assemblea. Non è consentito il voto per delega.



ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

Art 3 - La Direzione Nazionale in accordo con i Rappresentanti delle Sezioni territoriali stabilisce, in concomitanza con la convocazione dell'Assemblea, che quattro è il numero massimo dei candidati presentabili dalle sezioni territoriali alle elezioni nazionali.

Art. 4 - L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale è composto dal Presidente e da due Vice-Presidenti con funzioni di scrutatori, nominati dall'Assemblea tra i Soci presenti all'incontro. La loro funzione è incompatibile con altre cariche nazionali e non possono essere scelti tra coloro che si candidano ad altri Organi sociali.

Art. 5 - I Soci candidati dalle regioni agli organi nazionali devono essere iscritti all'Associazione da almeno tre anni. I Soci che intendono candidarsi anche alla Presidenza dell'Associazione Nazionale devono essere iscritti da almeno 3 anni. Il Rappresentante della Sezione regionale di appartenenza del candidato è garante di tali requisiti.

Art. 6 - L'Ufficio di Presidenza si occupa di svolgere tutte le funzioni burocratiche ed amministrative utili per un corretto andamento delle elezioni. L'Ufficio di Presidenza controlla la regolarità delle votazioni, si occupa dello scrutinio delle schede e redige il verbale elettorale facendolo controfirmare al Presidente.

Art. 7 - Entro e non oltre 10 giorni prima della convocazione dell'Assemblea elettiva, i Soci devono esprimere alla propria Sezione regionale di affiliazione la propria intenzione a candidarsi alla Direzione Nazionale e/o alla Presidenza dell'Associazione inviando la candidatura all'indirizzo mail della Sezione regionale ed allegando il proprio Curriculum Vitae aggiornato (in formato europeo) ed una breve autopresentazione. Le Sezioni regionali selezioneranno i candidati fino al numero massimo concordato in Consiglio Nazionale ed invieranno, entro e non oltre 7 giorni prima dell'Assemblea Nazionale, i CV e le presentazioni dei candidati alla Direzione Nazionale al fine di renderli pubblici anche attraverso i consueti canali di comunicazione associativi inclusa pubblicazione sul sito internet.

Art. 8 – Nel caso in cui le candidature espresse non superino il numero massimo di Consiglieri eleggibili, il Segretario Nazionale uscente può proporre all'Assemblea la votazione per acclamazione della nuova

Direzione. In caso vi siano candidature eccedenti il numero di consiglieri eleggibili, si procederà all'elezione a scrutinio segreto.

Art 9 – Il Segretario nazionale prepara un elenco aggiornato dei Soci regolarmente iscritti che hanno diritto al voto e lo mette a disposizione dell'Ufficio di Presidenza per le verifiche di regolarità del voto per la DN e per il CNG.

Procedure elettorali

Art 10 – All'inizio delle procedure elettorali ogni candidato consigliere può presentarsi all'Assemblea, anche in caso di elezione per acclamazione. Ogni candidato ha a disposizione non più di cinque minuti.

Art 11 - Ogni candidato alla presidenza deve presentare ai Soci le linee programmatiche del suo mandato per il triennio. Ogni candidato alla presidenza ha a disposizione non più di cinque minuti.

Art 12 - Al termine delle presentazioni ogni Socio ha la facoltà di porre domande ai candidati.

Art 13 – Il Segretario Nazionale in carica predispone anticipatamente la scheda elettorale inserendo i nominativi dei candidati seguendo l'ordine di presentazione delle candidature arrivate per posta elettronica alla DN. Inoltre predisporrà una scheda diversa sulla quale verrà votato dal Consiglio Nazionale il candidato alla presidenza dal Consiglio Nazionale una volta composta la Direzione Nazionale neo-eletta.

Art 14 – I Soci sono quindi chiamati ad esprimere il proprio voto sulle schede elettorali. Ogni Socio riceve la scheda per l'elezione dei consiglieri dall'Ufficio di Presidenza nel momento in cui si accinge al seggio e può votare una sola volta.

Art 15 - Ogni socio è tenuto ad esprimere la propria preferenza per ciascuno dei posti disponibili nella DN (nove attualmente). Ciò consente di insediare con certezza la Direzione, in quanto non è possibile nominare un numero inferiore di consiglieri rispetto a quelli previsti dallo statuto in vigore.

Art 16 - L'Ufficio di Presidenza ha l'obbligo di spuntare dalla lista elettorale chi ha già espresso il proprio voto; i nomi dei votanti non verranno riportati nel verbale.

Art. 17 – Al termine delle operazioni di voto l'Ufficio di Presidenza esegue lo spoglio delle schede determinando i voti validi, quelli nulli e le preferenze per ciascun candidato.

Art. 18 - Alle operazioni di scrutinio possono assistere tutti i votanti senza possibilità di interferenza salvo i candidati alle cariche elettive che hanno la facoltà di contestare i singoli voti sulle schede. Il Presidente dell'Ufficio di Presidenza può, sentiti gli scrutatori, confermare la decisione già presa o, ravvisando la validità della contestazione, cambiare idea in merito al voto contestato. In caso di ulteriore disaccordo sullo stesso voto, il candidato contestatore può chiedere che il Consiglio Nazionale in carica si unisca all'Ufficio di Presidenza per esprimere il giudizio definitivo in merito a tale voto.

Vengono considerate nulle le schede i cui segni sulle candidature possano identificare il socio elettore.

Art. 19 – Sono eletti consiglieri coloro che ricevono il maggior numero di preferenze in ordine decrescente fino a raggiungere il numero stabilito per la composizione della Direzione Nazionale. In caso di parità, viene eletto il candidato iscritto da più anni all'associazione; in caso di ulteriore parità, vince il candidato più anziano.

Art. 20 - Al termine delle operazioni il Segretario dell'Ufficio di Presidenza dà lettura dei risultati per la Direzione, esplicitando i componenti eletti per tale organo associativo ai Soci presenti all'Assemblea.

Procedure per l'elezione del Presidente Nazionale

Art. 21 – Se tra i candidati consiglieri non viene eletto uno tra quelli candidati anche alla presidenza, questo decade anche dalla possibilità dell'elezione alla carica presidenziale.

In caso nessuno dei candidati presidenti venga eletto nella Direzione, e solo in questa fattispecie, tutti i neo-eletti nella DN sono candidabili alla presidenza.

Art. 22 – Il Consiglio Nazionale composto dai Rappresentanti delle sezioni Regionali (o, in caso di impedimento, da un loro delegato rappresentante della stessa sezione regionale) si riuniscono subito dopo la proclamazione degli eletti alla DN, valutano i candidati alla presidenza nazionale e procedono alla sua elezione a scrutinio segreto esprimendo la propria preferenza sulla scheda consegnata dall'ex Segretario nazionale.

Art. 23 - Al termine delle operazioni di voto, i due consiglieri più anziani della DN eseguono lo spoglio delle schede determinando i voti validi, quelli nulli e le preferenze per ciascun candidato. Per le operazioni di scrutinio valgono le stesse regole previste all'Art. 18.

Art. 24 - I due consiglieri iniziano lo scrutinio delle schede per la carica di Presidente dell'Associazione. È nominato Presidente dell'Associazione il candidato che raggiunge il maggior numero di preferenze espresse sulla scheda per l'elezione alla presidenza. In caso di parità, viene eletto il candidato iscritto da più anni all'associazione; in caso di ulteriore parità, vince il candidato più anziano.

Art. 25 – Al termine delle operazioni elettorali il consigliere più anziano dichiara al Consiglio Nazionale e all'Assemblea Nazionale il Presidente Nazionale eletto.

Art. 26 – Per qualsiasi ulteriore disaccordo i Soci possono attenersi alle norme dello Statuto.

Parte II

ELEZIONI DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI GARANTI

Art. 27 – Ogni Socio che rispetta i requisiti di seguito descritti e previsti dallo Statuto Nazionale ha facoltà di candidarsi all’elezione per il Collegio Nazionale dei Garanti.

Art. 28 - I Soci che intendono candidarsi devono avere un’età minima di trentacinque anni, svolgere la professione con continuità almeno da cinque anni, essere iscritti regolarmente all’Associazione da almeno tre anni ed essere inequivocabilmente riconosciuti quali persone serie, oneste e professionalmente esperte e rispettare i requisiti di cui all’Art. 5 dello Statuto, oltre a non aver mai subito provvedimenti disciplinari.

Art. 29 - La funzione di membro del Collegio Nazionale dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica negli Organi Nazionali e/o nelle Sezioni Territoriali, pertanto i candidati decadranno da qualsiasi carica eventualmente ricoperta al momento dell’elezione entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. Come previsto dal vigente statuto, in caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di due membri del Collegio, il Presidente dell’Associazione convoca l’Assemblea Nazionale straordinaria per la rielezione dei membri del Collegio, invece nell’ipotesi della cessazione della carica, per qualsivoglia motivo, di uno solo dei membri del Collegio, il Presidente dell’Associazione convoca l’Assemblea Nazionale per la sostituzione del singolo membro del Collegio.

Art. 30 - Entro e non oltre 10 giorni prima dell’Assemblea elettiva, i Soci devono esprimere la propria intenzione a candidarsi al Collegio Nazionale dei Garanti inviando la candidatura all’indirizzo mail associativo (direttivo@aiterp.it) all’attenzione della Direzione Nazionale (che valuterà la presenza dei requisiti necessari alla candidatura) ed allegando il proprio Curriculum Vitae aggiornato (in formato europeo) ed una breve autopresentazione che saranno resi pubblici attraverso i consueti canali di comunicazione associativi inclusa pubblicazione sul sito internet.



ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

Art. 31 - Nel caso in cui le candidature espresse non superino il numero massimo di Consiglieri eleggibili, il Presidente dell'Assemblea può proporre la votazione per acclamazione del nuovo Collegio Nazionale dei Garanti. In caso vi siano candidature eccedenti il numero di consiglieri eleggibili, si procederà all'elezione a scrutinio segreto.

Art. 32 – Le procedure elettorali sono le stesse in uso per l'elezione della Direzione Nazionale: dall'Art 10 all'Art 20 del presente regolamento.

Roma, 13 Aprile 2024

Per il Consiglio Nazionale:

Il Segretario Nazionale

Dott.ssa Alessia Pica

Il Presidente Nazionale

Dott.ssa Roberta Famulari